

**DIRITTI E DOVERI DELLO SPECIALIZZANDO:
ESAMI, FORMAZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CONGEDI**
(malattie, servizio militare, maternità, missioni, interruzioni)
(norme di riferimento: DPR del 10 marzo 1982, n. 162 –
DLgs 8 agosto 1991, n. 257-D.Lgs n.368/99)

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di Corso successivo. Questo può essere ripetuto una sola volta purché entro l'anno (art. 4, comma 5, DLvo n. 257/91).

La Commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di Corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di Corso.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

Le modalità di svolgimento delle attività pratiche e teoriche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Si ribadisce che l'impegno deve essere almeno pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria (art. 4, comma 4, DLvo 8/8/91, n. 257).

La Legge Finanziaria 2002 e in particolare l'art. 19, comma 11, della legge n. 448/2001, ferma restando la incompatibilità di cui sopra, ha introdotto nuove disposizioni circa la possibilità per i medici in formazione specialistica, di svolgere, a certe condizioni, alcune attività.

In particolare il comma 11 dell'art. 19 della predetta legge stabilisce che i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai Corsi di Specializzazione, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Naturalmente le attività consentite dalla precitata norma possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e nei termini e modi previsti.

Tale attività, inoltre, che sono certamente estranee all'attività propria dello specializzando, sono escluse dal beneficio della copertura assicurativa prevista dall'art. 4, comma, del DLvo n. 257/91.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il Corso di studio delle Scuole di Specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del Corso.

L'esame annuale può, ovviamente, essere sostenuto quando siano stati adempiuti gli obblighi previsti di attività complessiva (Circ. MURST del 6/7/95, prot. n. 1749).

Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la

specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.

Dall'insieme delle indicate norme, sembra chiaro che il legislatore abbia inteso affermare l'incompatibilità dell'attività formativa dello specializzando con una attività di lavoro, di qualsiasi tipo e durata, non essendo invece sufficiente, per superare tale incompatibilità il fatto che la predetta attività lavorativa si svolga presso una struttura che eccezionalmente coincida con quella dove si svolge l'attività formativa (Circ. del MURST del 26/06/1997, prot. 450).

La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, del DLvo n. 257/97, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni (congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398)

La successiva assunzione nel ruolo organico dell'ente pubblico ovvero della USL convenzionata con l'Università comporta per l'interessato la necessità di rinunciare alla borsa di studio ministeriale.

La continuazione della formazione specialistica già iniziata è comunque subordinata al requisito della strutturazione dell'interessato stesso nella Scuola di Specializzazione.

Gli specializzandi che diventano medici militari, possono richiedere di frequentare la Scuola ove intervenga il relativo nulla osta della struttura militare.

Gli stessi debbono optare per il trattamento economico di maggiore favore, non essendo ammissibile il cumulo dei due trattamenti economici (Circ. del MURST del 22/11/96, prot. n. 3421).

Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Il Senato Accademico, nella seduta del 8/11/95, ha accolto la proposta del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia relativamente all'interpretazione dell'art. 5, comma 3, del DLvo n. 257/91, in tema di sospensione dell'attività formativa, e precisamente ha deliberato che l'attività didattica e di addestramento non venga dichiarata sospesa, se l'interruzione per servizio militare, malattia, missione (effettuata con parere favorevole del consiglio) si riferisce a periodo di tempo di durata inferiore ai 45 giorni.

La frequenza e l'attività didattica per un numero di ore corrispondente all'assenza verranno recuperate in corso d'anno, secondo un programma stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per gravidanza ed allattamento si richiede una dispensa dalla frequenza delle attività didattiche per periodi di durata analoga a quanto previsto dalle normative vigenti per il pubblico impiego.

Anche in questo caso la frequenza e l'attività didattica per un numero di ore corrispondente all'assenza saranno recuperate in tempi successivi, secondo un programma stabilito dal Consiglio della Scuola.

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonché quelle

sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università dei Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del DPR 10 marzo 1982, n. 162.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione e su indicazione del Consiglio della Scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (art. 12, comma 3, legge n. 162/82).

Per quanto riguarda le assenze per missioni scientifiche gli specializzandi dell'area medica, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Scuola di appartenenza, al fine di espletare attività di ricerca connesse ai programmi formativi stabiliti dai medesimi Consigli di Scuola, presso sedi italiane ed estere, possono usufruire del rimborso delle spese di viaggio e vitto e alloggio avvalendosi degli specifici fondi di finanziamento propri dei progetti ricerca ai quali partecipano e/o di fondi assegnati per il funzionamento della Scuola di Specializzazione alla quale sono iscritti (delibera del SA del 17/6/1997).

A decorrere dall'a.a. 2006/2007 entra in vigore il D.Lgs n. 368/99, modificato dalla legge n. 266/05 e quindi dovrà essere attuato il contratto di formazione specialistica previsto per tutti gli specializzandi in formazione ; ovviamente il D.Lgs n. 257/91, viene abrogato .

Fintanto che non verrà attuato il contratto si procederà , come per gli anni scorsi e per tutti coloro che sono attualmente in formazione specialistica , con il pagamento delle borse di studio, che verrà successivamente uniformato e conguagliato secondo le nuove indicazioni dettate del Mur .

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private .

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno,assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria .

Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato , compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza .

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia , sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni,

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod. .

Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate , le assenze per motivi personali , preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore , che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi.

In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'art. 39, comma 3 , del D.Lgs n. 368/99 .

Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3 , al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso .

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 de D.P.R. 10 marzo 1982, 162 .

Al medico in formazione specialistica , per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo di cui una parte fissa uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso .

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione .

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede , con oneri a proprio carico,alla copertura assicurativa del medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale .

Il contratto di formazione-lavoro è annuale e rinnovabile di anno in anno per un periodo di tempo uguale a quello della durata del corso di specializzazione.

Il rapporto di lavoro instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi salvo le seguenti cause di risoluzione :

- 1) rinuncia al corso di studi
- 2) eventuali violazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- 3) le prolungate assenze ingiustificate ;
- 4) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi ;

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato .

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche si fa riferimento all'art. 37 e 38 del D.Lgs n. 368/99 .

